



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 69

1° Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 4 aprile 2023

---

---

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:*Plenaria* (\*)6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un 2° supplemento.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 4 aprile 2023

**Plenaria**  
**35<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 19.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)*

Il PRESIDENTE riepiloga quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, relativamente all'esame del provvedimento in titolo, ovvero il termine odierno delle ore 21 per la presentazione di eventuali emendamenti, ricordando anche che in ogni caso esso è calendarizzato per la seduta dell'Assemblea di domani alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il presidente relatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi i contenuti del decreto-legge in conversione, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento alle modifiche accolte dalla Camera dei deputati.

In particolare, per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, si segnala che l'articolo 01, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

L'articolo 1 è stato modificato dalla Camera dei deputati. In particolare il comma 1, lettera *a*) vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura. L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Ferma restando l'ipotesi di dolo, prosegue il relatore, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma in esame e modificata dalla Camera dei deputati) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta, tra cui un'attestazione riguardante – come precisato in sede di esame presso la Camera dei deputati – il rispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni (e non che intervengono nelle cessioni). Durante l'esame del provvedimento presso la Camera, detta documentazione è stata integrata, con riferimento agli interventi edilizi di riduzione del rischio sismico e per i contratti di appalto.

L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.

Il relatore chiarisce infine che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque

fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

L'articolo 2 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di operare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina.

Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, vengono esclusi dal divieto alcuni specifici interventi. Si tratta degli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, di quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato e di quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento).

Vengono abrogate altresì le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.

L'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva – che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

L'articolo 2-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, reca un insieme di norme di interpretazione autentica – aventi quindi efficacia retroattiva – volte a chiarire che: gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo; l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle

spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese; il contribuente può avvalersi della cosiddetta remissione *in bonis*, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus; i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; che la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; che tali requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l'acquisto delle unità immobiliari.

L'articolo 2-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della «compensazione orizzontale» ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 2-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, intende rimettere *in bonis* i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*octies* del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023. Il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione *in bonis*, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TURCO (*M5S*) anzitutto lamenta la ristrettezza dei tempi, sia con riferimento alla fase emendativa, sia a quella della discussione, per l'esame di un provvedimento di tale importanza.

Esprime quindi insoddisfazione per le soluzioni adottate con il decreto, le quali non risolvono le criticità relative ai crediti incagliati, né sono in grado di dare prospettive positive ai cittadini con riguardo alla necessaria riqualificazione energetica degli edifici, richiesta anche dalla normativa europea.

Evidenzia poi l'incongruenza delle motivazioni addotte dal Governo per operare il blocco delle cessioni dei crediti, inizialmente ricondotto all'esigenza di evitare il minor gettito non previsto, quantificato in oltre 40 miliardi di euro, stima poi rivelatasi infondata, creando anche tensioni sui

mercati. La motivazione ha poi assunto la forma di un più ventilato costo pro-capite pari a 2.000 euro per ogni cittadino, mentre dalle audizioni svolte in Commissione è emerso come l'incentivo non andrebbe considerato come un costo bensì come un investimento, con un impatto positivo sul PIL e sul deficit di bilancio.

La seconda motivazione è stata poi individuata nelle presunte ingenti frodi operate sul Superbonus 110 per cento, rivelatisi poi irrisorie, pari solo al 5 per cento dei 9 miliardi calcolati, da cui vanno inoltre scalati i 2,7 miliardi di crediti scartati.

Preannuncia quindi di voler riproporre gli emendamenti già presentati alla Camera dei deputati, alcuni dei quali poi confluiti in parte nelle modifiche accolte, come per esempio le eccezioni all'articolo 2, relative agli interventi effettuati nei comuni colpiti dagli eventi sismici e meteorologici, nonché quelli realizzati dagli IACP, da cooperative a proprietà indivisa o da organizzazioni di volontariato. Al riguardo, preannuncia la proposta di estensione a tutte le operazioni che rientrano nelle operazioni di riqualificazione degli edifici.

Sottolinea quindi l'incongruenza del Governo nella scelta di negare la compensazione mediante F24 dei crediti acquisiti e in quella di impedire gli interventi degli enti locali, alcuni dei quali, anche governati dal Centro-destra, erano in procinto di adottare tale soluzione, adducendo il rischio di maggiore indebitamento pubblico: la maggioranza ha proposto soluzioni di ricorso all'emissione di titoli di debito pubblico o l'acquisizione da parte di società veicolo che non rispondono alla necessaria celerità.

Infine, evidenzia la contraddizione di un provvedimento finalizzato a contenere la spesa pubblica, mediante misure che non risolvendo le difficoltà delle imprese e dei lavoratori, produrranno maggiori spese in termini di cassa integrazione e ammortizzatori sociali.

Interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*), il quale in premessa invita la maggioranza di Governo a considerare ormai superata la fase emergenziale che ha consentito di accettare in via eccezionale un monocameralismo di fatto, in violazione della costituzione e certamente poco rispettoso di un ordinato lavoro parlamentare. Nel merito, ricorda come la propria parte politica non ha mai considerato il «*Superbonus*» come una misura strutturale e tuttavia il tentativo di superare tale misura da parte del Governo mostra con evidenza l'assenza di una visione e di una prospettiva fondata sul corretto temperamento del rilancio del settore edile e di una revisione e semplificazione degli incentivi fiscali. Rispetto alla urgenza di misure volte all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio residenziale e alla messa in sicurezza in termini antisismici dello stesso, il Governo ha privilegiato un blocco totale della cessione dei crediti mostrando la volontà di superare quanto fatto dalle precedenti maggioranze senza però avere in alternativa una risposta ampia e strutturale. D'altro canto, le numerose e in parte condivisibili modifiche approvate

dalla Camera dei deputati mostrano la fragile impalcatura dell'impostazione governativa e al contempo l'incapacità di affrontare adeguatamente la questione centrale dello sblocco dei crediti vantati dalle imprese: l'intero comparto delle costruzioni rischia un vero e proprio collasso, mentre la congiuntura dovrebbe consigliarne un irrobustimento anche in vista della realizzazione dei progetti contenuti nel PNRR. Il Governo quindi è in grave ritardo e il Partito democratico invoca una riflessione organica in merito alla revisione degli incentivi per l'efficientamento energetico e le misure antisismiche.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) rinuncia a svolgere un intervento in discussione generale e preannuncia che la propria parte politica intende privilegiare la discussione in Assemblea, anche in riferimento alla presentazione di emendamenti, attesa la sostanziale immodificabilità del decreto: che tale circostanza impone viceversa una valutazione politica complessiva delle misure introdotte dal decreto-legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la discussione generale è dichiarata conclusa; il relatore presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario FRENI rinunciano a svolgere l'intervento di replica.

Il presidente GARAVAGLIA, tenuto conto delle osservazioni espresse dal senatore Turco e dal senatore Manca propone di posticipare alle ore 21,30 il termine per la presentazione degli emendamenti il cui esame verrà svolto nella seduta di domani, avendo ben presente che l'esame in Assemblea inizierà alle ore 14 anche ove la Commissione non abbia concluso tale fase procedurale.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE propone quindi di posticipare alle ore 11 di domani la seduta già convocata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani alle ore 9, inizierà alle ore 11.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni relative all'esame del disegno di legge n. 605 (d-l 25/2023 – Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech) svoltesi nell'Ufficio di Presidenza odierno, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse essere comunque trasmessa.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,40.*





